

BOZZE DI STAMPA

11 maggio 2016

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016,
n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funziona-
lità del sistema scolastico e della ricerca (2299)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto degli edifici scolastici entro il 30 settembre 2016 è predisposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, il Piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati rinvenuti negli edifici scolastici.

1-*ter*. Al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica relativi Piano nazionale di cui al comma 1-*bis*, entro il 30 giugno 2016 l'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene completata e aggiornata attraverso i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici scolastici del territorio nazionale. I dati vengono contestualmente resi pubblici sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante il comma 2-*bis* dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n.190 del 2014 è abrogato».

1.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo II, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 1,5 miliardi di euro per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater e 8-quinquies, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere dall'articolo comma 1-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per, ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.3

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'effettuazione dei servizi di pulizia e ausiliari procedono all'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

1.4

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano detti servizi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina definitivamente la materia, senza riduzione dell'organico del personale ausiliario».

1.5

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.6/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.6 sostituire le parole: «trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta» *con le seguenti:* «, tale genere di convenzione non può essere rinnovata né prorogata».

1.6

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta".».

1.7

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

2-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quater.

2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutati in una spesa massima di 300 milioni di euro nel 2016 e 463 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";

b) Al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento"».

1.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 95, quinto periodo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: "posti per il potenziamento" aggiungere le seguenti: "anche presso la scuola dell'infanzia".

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e

2018 si provvede mediante il risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della presente delle».

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n.190 del 2014 è abrogato».

1.9

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi da 95 a 108 dell'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 sono sostituiti dai seguenti:

95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

96. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

97. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con

riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b*) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis All'onere derivante dall'articolo 1, comma 2-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

1.10

SAGGESE, ROMANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti ai cui al comma 96, lettera";, sono inserite le seguenti: "a) e lettera" e dopo le parole: "partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale", sono inserite le seguenti: "priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"».

1.11

SAGGESE, ROMANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera", sono inserite le parole: "a) e lettera"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299,

considerato che:

gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducono l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia,

impegna il Governo:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad individuare una soluzione definitiva, considerato che l'esternalizzazione dei servizi comporta una corrispondente riduzione dell'organico del personale ausiliario.

G1.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

a far tempo almeno dall'anno 2000 si è ormai diffusa e consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella pubblica Amministrazione;

tale politica, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, è prioritariamente fondata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera al servizio della pubblica Amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate – e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio – costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatarie di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli *standard* di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

al fine di assicurare fino al 30 novembre 2016 il programma governativo denominato «Scuole belle», e dunque gli «interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali» finora previsti solo al termine del 10 aprile 2016, l'articolo 1 del provvedimento in esame proroga ulteriormente i termini, ribadendo nel contempo che ciò deve avvenire a condizioni economiche e tecniche non peggiorative rispetto a quelle della convenzione Consip (pari cioè «all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione»);

già il precedente decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87), aveva prolungato i termini della materia in oggetto – mantenimento del decoro e pulizia nelle Scuole – dopo le parole di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 e del decreto cosiddetto «Salva Roma» (articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) – affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non fosse stata attivata una convenzione Consip, potessero continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che già svolgevano servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

valutato inoltre che:

è da più parti emerso – e se ne ricevette conferma già a far tempo dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di presidenza della 7^a Commissione permanente del Senato in data 24 aprile 2014 – che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip, sono state notevoli le criticità riscontrate;

la politica legata alle convenzioni Consip si è tradotta e continua a tradursi nell'adozione di soluzioni tanto complesse quanto inefficaci che hanno fruttato solo lo sperpero delle risorse pubbliche e l'aumento della precarizzazione, sia per il personale ATA sia per i lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto essere stabilizzati in loro vece;

il Movimento 5 Stelle ha ripetutamente evidenziato e denunciato lo stato di totale incertezza che grava sui servizi di pulizia e ausiliari destinati alle scuole, nella fattispecie osservando che:

1) non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in termini di maggiore efficienza e di economia di gestione;

2) in conseguenza della situazione venutasi a determinare, sono stati esternalizzati i contratti al solo scopo di ridurre gli organici del personale ATA – già falciati con rivisitazione al ribasso dell'organico a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), art. «1, comma 334 – e dei collaboratori scolastici, appaltando al massimo ribasso le pulizie a cooperative che retribuiscono a ore e con salari irrisori i propri dipendenti;

3) le esternalizzazioni non hanno prodotto alcun risparmio: comporta infatti maggiori oneri l'appalto, spesso o quasi sempre finalizzato a produrre utili d'impresa per le solite cooperative legate alle obsolete dinamiche del sistema dei partiti, rispetto all'assunzione a tempo indeterminato del personale e dei collaboratori scolastici necessari per far funzionare il servizio.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

G1.3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;

l'articolo 3 ribadisce che al relativo onere, determinato nel limite massimo di 64 milioni di euro complessivi per l'anno 2016, si provvede:

a) per euro 15 milioni mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo . 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69;

b) per euro 49 milioni mediante riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2016;

considerato che:

dal punto di vista della copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, posto che essa opererebbe in parte a carico delle risorse previste dagli stanziamenti predisposti in bilancio ai sensi, della legislazione vigente, si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto che le istituzioni scolastiche acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire il 25 per cento dei posti di collaboratore scolastico che sono accantonati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;

dal 2015 le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di 49,8 milioni di euro. Inoltre, le risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 richiamato erano destinate al «servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici», mentre gli interventi in esame secondo la relazione illustrativa attengono ad attività di manutenzione ordinaria quale tinteggiatura, riparazioni/sostituzioni di mobili, infissi, impianti, per cui sembrerebbe trattarsi di attività differenti da quelle dei collaboratori scolastici come richiesto dalla norma citata;

come giustamente rilevato dal Servizio di bilancio del Senato, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), in presenza di nuovi o maggiori oneri di spesa, la vigente disciplina prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, stabilisce espressamente, alle lettere *a) c*), le sole modalità ammesse a compensazione in sede di decisione legislativa, restando invece precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in corso di formazione nell'esercizio in corso, a valere di stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono invece il tratto peculiare delle variazioni effettuabili in sede di legge di assestamento del bilancio;

in relazione alle variazioni contabili intervenute, ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 citato, la Relazione tecnica del Governo non fornisce le esatte coordinate «contabili» all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'esatta individuazione degli stanziamenti di spesa utilizzati a copertura dell'intervento recato, dall'articolo 1 del decreto-legge riferito alle spese di pulizia; infatti viene stabilito un parziale utilizzo di economie di spesa sebbene l'unica soluzione percorribile, in coerenza con le regole fissate dalla legge di contabilità, è la formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa interessata, a fronte del nuovo onere individuato dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame;

impegna il Governo:

a reperire l'ammontare adeguato di risorse necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria delle scuole chiarendo altresì le ragioni per le quali si trovino in bilancio risorse insufficienti rispetto a interventi

di manutenzione ordinaria, tali da costituire una copertura parziale degli interventi recati dal decreto-legge in esame;

a indicare opportunamente le voci di bilancio, ovvero i capitoli di spesa, che saranno effettivamente interessate dall'utilizzo delle risorse ai fini in esame (ovvero il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), fornendo altresì rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti a tal fine, nell'ambito della dotazione iscritta in bilancio per il 2016, in corrispondenza alla quota di onere di cui la norma del decreto-legge in esame dispone la copertura;

a fornire adeguate conferme circa il reale ammontare e la relativa adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente a valere sui capitali destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca distintamente per cicli di istruzione (capitoli nn. 1194, 1195, 1196, 1204) e, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti ivi previsti nei piani gestionali a copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alle cosiddette supplenze brevi;

a garantire adeguate risorse al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a fronte delle riduzioni sullo stesso operate ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, anche al fine di far fronte ai fabbisogni previsti per la restante parte dell'anno, nonché l'esistenza sul medesimo Fondo delle necessarie disponibilità libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento.

G1.4

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

il personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), già dipendente dagli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-comparto scuola;

detto trasferimento ha dato luogo a un conflitto istituzionale tra Stato italiano e Corte di giustizia dell'Unione europea; infatti, con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e poi della Corte di giustizia dell'Unione europea, il 6 settembre 2011 la Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha censurato il comportamento dello Stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio del 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, che vieta agli Stati di modificare in senso peggiorativo il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l'anzianità maturata presso l'amministrazione cedente;

La Corte di Lussemburgo ha infatti rimarcato l'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale ATA degli enti locali e quelli svolti dal personale ATA in forza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, consentendo così allo Stato italiano, di qualificare l'anzianità maturata da un dipendente presso l'ente cedente come equivalente a quella maturata, a parità di condizioni, da un appartenente al personale ATA;

l'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999-fatta con la legge finanziaria 266/2005, dopo sei anni dal trasferimento del personale, quando la Corte di Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale stesso connessi all'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali e il suo orientamento era ben consolidato – non è corretta, in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ATA del loro diritto al mantenimento dell'anzianità maturata, in aperta violazione delle garanzie di un equo processo e di legalità, sancite dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e recepite dall'articolo 47 della Carta di Nizza;

è necessario risolvere questo contenzioso ed evitare un ulteriore ingente danno per casse dello Stato, perché trattasi di un problema che riguarda migliaia di persone ATA/ITP, *ex* enti locali in tutta Italia;

la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a risarcire i 124 lavoratori ATA *ex* EE.LL, che non hanno accettato lo «scippo» di anzianità e indennità accessorie ratificato da CGIL-CISL-UIL-SNALS, con vari Governi, con somme consistenti individuali, indicate dalla sentenza, che complessivamente ammontano a quasi un milione e ottocentomila euro (in alcuni casi oltre gli 82 mila euro per dipendente);

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per dare piena attuazione a quanto previsto dalle citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo sulla base dei principi di legalità, sanciti dall'articolo 6 della CEDU, considerato che tali sentenze hanno sancito il divieto dello Stato italiano di intervenire con norme interpretative nelle cause in cui è parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei confronti dello Stato medesimo.

G1.5

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il concorso per il reclutamento del personale docente doveva essere pubblicato entro il 1° dicembre ed è misteriosamente slittato a marzo, in

piena attività didattica e senza il tempo necessario per i candidati di studiare e pianificare le proprie attività in tempi relativamente congrui;

oltre alle inefficienze riscontrate nell'emissione del bando, adesso si assiste al dilettantismo con il quale il MIUR sta gestendo la mastodontica procedura concorsuale;

si è voluto a tutti i costi procedere all'indizione del concorso nonostante in molti avessero suggerito soluzioni diverse, dati anche i tempi ristretti e il caos che certamente si sarebbe originato, viste le tante variabili in gioco e le incertezze esistenti;

molti sono stati i ricorsi presentati a vario titolo, mentre il MIUR è in totale affanno nell'organizzazione delle prove. Ci sono state pubblicazioni ufficiali di date e sedi, poi annullate e di nuovo ripubblicate, addirittura durante il *week-end*, mentre i malcapitati candidati prenotavano hotel e voli aerei per raggiungere le sedi di concorso e si ritrovavano a dover cambiare città con evidenti disagi organizzativi ed economici;

inizialmente i candidati sono stati raggruppati per fasce d'età e convocati in una determinata sede concorsuale, poi viste le vivaci proteste per il metodo poco trasparente, si è deciso di convocarli in ordine alfabetico, da qui i disagi e i cambiamenti;

i candidati che stanno attualmente lavorando a tempo pieno nelle scuole sono costretti a presentarsi al concorso se avere avuto il tempo materiale per preparare i mastodontici programmi d'esame, comunicati soltanto due mesi prima;

le commissioni faticano a prendere forma per assenza di candidati commissari – visto il lauto compenso di un euro all'ora – e si sta pensando così di ricorrere al personale ATA per la sorveglianza;

il paradosso si è toccato quando molti candidati a concorso sono stati contattati con *mail* per la ricerca di commissari. Probabilmente si dovrà ricorrere a personale universitario, probabilmente mai entrato prima in un'aula scolastica per insegnare;

nessuna griglia di valutazione è stata resa nota, ingenerando la logica paura di poca trasparenza e di assenza di garanzie per i partecipanti.

Considerato che:

il concorso, presentato come l'opportunità del secolo, sarà di fatto una ghiottina per quanti non risultassero nel novero dei vincitori. La legge 107, con la norma che prevede la decadenza dall'insegnamento dopo 36 mesi degli insegnati ancora in situazione di precariato e con la totale assenza di un piano transitorio per i docenti precari, che da anni lavorano nella scuola, ha, di fatto, reso la procedura concorsuale come una vera e propria tagliola per molti dei candidati;

quindi oltre al danno economico e professionale, questi insegnanti saranno pesantemente danneggiati dalla mancanza di un doppio canale a scorrimento per il ruolo, alternativo e complementare a quello che si originerà dalla graduatoria concorsuale;

molti dei candidati sono docenti abilitati di Stato, lo stesso Stato che li ha ritenuti formati e idonei per svolgere quella professione che da anni portano avanti con serietà e impegno, persone con esperienza plu-

riennale tuttavia mandate di nuovo ad affrontare un concorso che costerà alle casse pubbliche 300 milioni di euro,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso lo strumento legislativo delle deleghe alla legge n. 107/15, un doppio canale a scorrimento per il ruolo, nella fase transitoria, per non disperdere la professionalità di tanti docenti abilitati, che non meritano di essere messi da parte dopo aver servito la scuola per molti anni.

G1.6

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo l’accertamento dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in una gara comunitaria indetta da Consip nel 2012 per l’affidamento dei servizi di pulizia degli edifici scolastici, con delibera del 22 dicembre 2015 ha sanzionato le cooperative degli appalti di pulizia nelle scuole, a seguito di scambi di informazioni e incontri segreti, documenti ufficiali ed *e.mail* che anticipavano i risultati della gara stessa;

dalla delibera medesima si apprende altresì che agli atti risulterebbero a fronte delle accuse, prove circostanziate su «un’intesa segreta di tipo orizzontale» finalizzata a «restringere la concorrenza», e condizionare gli esiti della gara. Un vero e proprio «cartello» che ha coinvolto diverse società – fra cui Consorzio Nazionale Servizi, Manutencoop, Roma Multiservizi e Kuadra – le quali si sono accordate per aggiudicarsi dividersi lotti, «conservando il proprio portfolio di clienti nelle rispettive aree di interesse» e spartendosi una torta di oltre un miliardo e mezzo di euro di soldi pubblici;

in base al provvedimento dell’Antitrust le citate cooperative sono state condannate a risarcire l’erario di una somma complessiva pari a oltre 110 milioni di euro dal momento che l’esito della gara sarebbe stato condizionato eliminando il reciproco confronto concorrenziale mediante l’utilizzo distorto dello strumento consortile;

valutato che:

con ogni evidenza emerge dal provvedimento dell’*Antitrust* del 22 dicembre 2015, in merito alla gara Consip che avrebbe dovuto garantire

condizioni di equità, efficienza e risparmio per lo Stato, un accordo fra cooperative idoneo a garantire a tutti i soggetti coinvolti il massimo numero di lotti rispetto a quelli che avrebbero potuto conseguire qualora la gara fosse stata regolare;

considerato che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione degli interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;

il Governo, pertanto, al fine di consentire e garantire le idonee condizioni igienicosanitarie, nelle Regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, si appresta a rinnovare la prosecuzione (già peraltro aggiornata) fino al 31 dicembre 2016 di servizi di pulizia nelle scuole alle imprese che avevano stipulato la vecchia convenzione nonostante l'istruttoria dell'*Antitrust* e che, tra beneficiari, figurasse anche il Consorzio nazionale servizi, coinvolto nell'inchiesta «Mafia Capitale» a causa degli illeciti di alcune sue associate;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, per quanto di competenza, affinché le gare per l'aggiudicazione dei servizi di pulizia nelle scuole vengano svolte nel massimo rispetto delle leggi vigenti;

a valutare, alla luce dei fatti sopraesposti se non voglia provvedere ad adottare provvedimenti urgenti, anche a carattere normativo, volti a garanzia di un regolare svolgimento delle gare con l'introduzione di regole più rigide e nel rispetto della sovraordinata normativa comunitaria, atti ad aggiornare l'attuale sistema prescrittivo e sanzionatorio;

a valutare, infine, l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e potenziare contestualmente l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

EMENDAMENTI

1.0.1/1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 settembre 2016» con le seguenti: «31 agosto 2016».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017)

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.»

1.0.2 (testo 2)/100

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.2 (testo 2) sopprimere il comma 3.

1.0.2 (testo 2)/101

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.2 (testo 2), al comma 3, sostituire le parole: «sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento» con le seguenti: «sono assunti sui posti per il potenziamento di cui al comma 95, articolo 1, della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

1.0.2 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 75, del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera *b)* e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e «della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.

5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria».

1.0.3

SOLLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, a domanda, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto

legislativo n. 297 del'1994 e nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera *b)* e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento, dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale, rispettò ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la eventuale proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento».

1.0.100/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine del potenziamento e della qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, a decorrere dall'anno 2017, è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro annui, a favore del Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. L'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse di cui al presente comma è determinata in virtù di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 22 marzo 2000, n. 69»;

b) sopprimere il comma 2;

*c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Potenziamento dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*)*

1.0.100/2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, sostituire le parole da: «è corrisposto» sino alla fine del comma con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1.0.100/3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la parola: «paritarie» sono aggiunte le seguenti : «degli enti locali» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal contributo le scuole paritarie private».

1.0.100/4

CONTE

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «12,2 milioni di euro annui» con le seguenti: «24,4 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «12,2 milioni di euro annui» con le seguenti: «24,4 milioni di euro annui».

1.0.100/5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016/2017, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie degli enti locali possono procedere al reclutamento di personale di sostegno anche in deroga alle limitazioni di cui al patto di stabilità».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 250 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.0.100/6

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,

All'emendamento 1.0.100, al terzo comma sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.100

LA COMMISSIONE,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.200/1

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

All'emendamento 1.0.200, al comma 1, dopo le parole: «con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria,» inserire le seguenti: «anche al fine di provvedere a sanare i crediti certificati ed esigibili maturati finora,».

1.0.200/100

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.

1-ter. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge q luglio 2015, n. 107».

1.0.200/101

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.».

1.0.200/102

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, è altresì costituito l'organico di rete, che prevede l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo ciclo».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.200/103

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.200, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, di assicurare la coerenza degli *standard* valutativi e di garantire uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto dall'anno 2016, i test Invalsi dagli esami di licenza media.

2-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo sono destinati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2016, n. 107».

1.0.200

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incarichi di supplenza breve o saltuaria)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni, scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme, spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili alloro operato.

2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendi

ali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico».

1.0.600 [già 1.0.200 (testo 2)]

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici)

1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Tale incremento è finalizzato a interventi di adeguamento antisismico, prevenzione del rischio idrogeologico e in via prioritaria alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali in cui è stata censita la presenza di amianto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa di parte capitale dello stato di previsione del Ministero della Difesa».

1.0.201

LA RELATRICE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo "Compensi per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che presta servizio presso le segreterie didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche statali")

1. Per l'anno scolastico 2016-2017, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo "Compensi per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che presta servizio presso le segreterie didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche statali", di seguito denominato Fondo, con una do-

tazione pari a 6.528.300,57 euro per l'anno 2016 e 13.056.601,13 euro per l'anno 2017, finalizzato al pagamento dei compensi spettanti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che svolge la propria attività lavorativa presso le istituzioni scolastiche statali, con compiti di carattere amministrativo e tecnico.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.528.300,57 euro per l'anno 2016 e a 13.056.601,13 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sui capitoli del "Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico", piano gestionale 2, denominato "Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Sulla base della presenza dei posti accantonati in organico di diritto e dei contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le risorse di cui al comma 1 sono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche statali che provvedono mensilmente al pagamento delle somme spettanti al personale di cui al comma 1».

1.0.4

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole:

"Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017/2018"».

1.0.5/100

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,

All'emendamento 1.0.5, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.0.5

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";

b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge"».

1.0.6

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016"».

1.0.7 (testo 2)/1

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

All'emendamento 1.0.7, al comma 3, sostituire le parole da: «a valere sul Fondo ordinario» fino alla fine del comma, con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.7 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programma straordinario di reclutamento dell'INVALSI)

1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di realizzare i compiti che gli sono assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento alle azioni prioritarie di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo stesso Istituto è autorizzato ad avviare un programma straordinario di reclutamento, tramite pubblico concorso, in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il programma straordinario di reclutamento di cui al comma 1 prevede la copertura di tutti i posti previsti dalla dotazione organica, corrispondente al fabbisogno di personale deliberato nel piano triennale di attività 2016-2018 dell'INVALSI, che siano già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2,365 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni per la parte destinata al funzionamento dell'INVALSI».

1.0.202

FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di consentire il regolare prosieguo delle attività della società Elettra — Sincrotrone Trieste S.c.p.a, già finanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed il mantenimento in piena efficienza degli impianti della stessa, nonché l'entrata in funzione della nuova sorgente di luce "FERMI", è assegnato sempre nell'ambito delle attività previste dalla citata legge n. 370 del 1999, un contributo straordinario di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.203

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.

(Piano straordinario di assunzioni per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici.

2. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Alla scadenza delle suddette convenzioni i posti accantonati sono reinseriti nell'organico.

3. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle

single istituzioni scolastiche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca predispone un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali a esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali a esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo e d'istituto.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.204

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.

*(Internalizzazione dei servizi di pulizia
e dei servizi di collaboratore scolastico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate.

2. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale del Ministro della Pubblica Istruzione 20 aprile 2001, n. 66, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e del Tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali permanenti, in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.205

AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mobilità straordinaria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Tale assegnazione provvisoria interprovinciale potrà essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati anche agli assunti nell'anno 2015 in deroga al vincolo triennale con un piano di assegnazione provvisoria interprovinciale triennale".

2. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, si applicano ai docenti, compresi i docenti tecnico pratici provenienti dagli enti locali, che in deroga presentino domanda pur non avendo completato l'anno di prova o presentino domanda con riserva il cui accoglimento è condizionato all'espletamento e al superamento del periodo di prova».

1.0.8 (testo corretto)/1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 1.0.8 (testo corretto), sostituire le parole da: «le parole:» sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo il , numero 8) inserire i seguenti:

"8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire, dai tre anni di età;

8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. La scuola dell'infanzia viene altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.0.8 (testo corretto)

LA COMMISSIONE (come modificato dal coord.1)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».

1.0.9

GIRO, MARIN, CERONI, LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni per la salvaguardia dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia)

1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge. Inoltre, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immisioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguentemente prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.206

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria)

1. All'articolo 1, comma 181, lettera b), numero 3.2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: "apprendistato" è sostituita dalla seguente: "tirocinio"».

1.0.207

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 181, lettere *c)*, *e)* e *f)* della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali", "livelli essenziali delle prestazioni" e "livelli essenziali" sono sostituite dalle seguenti: "bisogni educativi *standard*".

1.0.10

GIRO, CERONI, LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione della sede defini-

tiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.11

GIRO, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)

1. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2".

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

i. una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione

iii. relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a)* e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a)*;

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f)*, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponimento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*, resta fermo il successivo diritto di inse-

rimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b*) sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli"».

1.0.12

GIRO, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-*bis*. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b*);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

i. una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

iii. relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante, può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b*) sub *iii*., del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a*) possono al-

trèsì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a*) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b*), sub *iii*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a*);

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f*), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b*), sub *iii*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b*) sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli».

1.0.13

GIRO, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*), n. 2"».

1.0.14

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° settembre 2018"».

1.0.700

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. 'Per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 752.260 euro per l'anno 2016 e 1.504.520 euro per l'anno 2017 da corrispondere in favore del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che presta servizio presso le segreterie didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche statali con compiti di carattere amministrativo e tecnico.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 752.260 euro per l'anno 2016 e a 1.504.520 euro per l'anno 2017, si provvede mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Sulla base della presenza dei posti accantonati in organico di diritto e dei contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le risorse di cui al comma 1 sono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche statali che provvedono mensilmente al pagamento delle somme spettanti al personale di cui al comma 1».

1.0.15

LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tirocinio formativo attivo)

2-bis. All'articolo 14, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di concorso 77/A,", inserire le seguenti: "il tirocinio formativo attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 10 del d.m. 10 settembre 2010, n. 249"».

1.0.16

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie di circolo e di istituto)

All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021"».

1.0.17

CONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mensa personale scolastico statale)

1. A partire dall'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.».

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.18

BUEMI, ROMANO, SOLLO, SPILABOTTE, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, Giuseppe ESPOSITO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto.

All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.19

SOLLO, SPILLABOTTE, ROMANO, BUEMI, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.20

Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di partecipazione alla mobilità interprovinciale)

1. I docenti assunti da graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami nell'anno 2015/2016 secondo il piano straordinario di assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, lettere *b)* e *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107, partecipano alla mobilità interprovinciale con precedenza rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GaE) e sono loro riservati nella regione del concorso q 50 per cento dei posti in organico potenziato, di cui alla tabella 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, assegnati seguendo l'ordine della graduatoria, di merito».

1.0.21

CONTE, VICECONTE, DALLA TOR, MANCUSO, BIANCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Funzionalità uffici scolastici)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 so le parole: "anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "anno scolastico 2016/2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 12 milioni nell'anno 2016 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016 e 2017».

1.0.22

ALBANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Funzioni uffici scolastici)

1. Al comma 134, della legge 13 luglio 2015 n. 107 le parole: "non si nell'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano nell'anno scolastico 2016/2017"».

1.0.208

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il miglioramento della funzionalità del sistema scolastico)

1. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno il 65 per cento delle ore il corso di formazione di cui al D.M. n. 499 del 2015, sono incaricati, a decorrere dal primo settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione dei ruoli dei dirigenti scolastici e dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dall'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.0.3000 [già 1.0.300 (testo 2)/1(testo 2) e 1.0.300 (testo 2)]

LA COMMISSIONE (come subemendato)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali)

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'arti-

colo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

Art. 2.

2.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede:

a) per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter;

b) per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal comma 2-*quater* della presente legge.

2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "24 per cento" con le seguenti: "25 per cento"».

2.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito, nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi annui, procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

2.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";

b) al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento";

2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

2.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

2.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di profes-

sore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera *a*), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri"».

2.6

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera *a*), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri"».

2.7

PAGLIARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, LUCHERINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PUPPATO, FASIOLO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Le Scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, attive alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».

2.8

CONTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È assegnato un contributo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 a favore del Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA), riconosciuto con decreto ministeriale 22 novembre 199, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1992 con sede in Pescara, Membro Fondatore dell'ICRANet, e Membro Fondatore e coordinatore della Scuola di Dottorato Internazionale congiunto europeo in Astrofisica Relativistica IRAP-PhD, operativa fin dal 2002, le cui attività sono complementari a quelle della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSV)».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 4-bis»;*
- b) *sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».*

2.9

CONTE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per garantire il migliore espletamento di tutte le attività complementari alla *mission* della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), a decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31 in favore del *Network* internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRA-NET è incrementata di 1 milione di euro.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

2.10

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le parole: «e progetti di ricerca di interesse nazionale» e all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

2.11

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove e necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca. Il progetto esecutivo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è successivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT).».

2.201

URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'ambito di un processo di ridefinizione dei criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) stabiliti dall'articolo 1, commi da 747 a 749, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto della condizione di insularità, agli atenei e alle università con sede nel territorio della regione Sardegna è prorogato per l'anno 2016 il medesimo finanziamento erogato nell'anno 2015».

2.200 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario pari a complessivi 23 milioni di euro per l'anno 2016, per far fronte agli oneri connessi al processo di ricostruzione, anche delle aree periferiche della città colpite dal sisma, e ad integrazione delle risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per le medesime finalità un contributo di 5 milioni di euro ai restanti comuni interessati dal sisma.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

CATTANEO, TOCCI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

Premesso e considerato che

– il decreto-legge n. 42 del 2016 ha ad oggetto disposizioni volte al miglioramento del funzionamento del sistema scolastico e della ricerca;

– in merito alla ricerca all'articolo 2, introduce una disciplina per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), alla cui copertura finanziaria provvede attingendo con fondi ordinari, privando altri enti di parte delle risorse;

– in altra occasione e con ben altri ordini di grandezza il Governo ha reperito risorse ad *hoc* senza attingere al fondo ordinario, in particolare con il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 – Misure urgenti per interventi nel territorio, convertito nella legge n. 9 del 22 gennaio 2016, prevedendo all'articolo 5 – Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo, l'attribuzione all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) «un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate» che IIT elabori «un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

– tale modo di procedere da parte del Governo sfugge ad ogni logica di programmazione e funzionalità del «sistema ricerca Italia» che invece dovrebbe evitare e, nel caso, impedire scelte improvvisate quali quelle descritte;

– nel corso dei lavori in Commissione con l'emendamento 2.11 Bocchino ed altri si è discusso dell'opportunità di rivedere il meccanismo di realizzazione dello Human Technopole, di cui al decreto-legge n. 185 del 2015, privilegiando un bando nazionale e non una decisione *top down* e prevedendosi ad esempio che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze si emanasse un bando per la progettazione e la

realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento, cui potessero partecipare liberamente università ed enti pubblici di ricerca nazionali interessati;

– ad oggi la scelta discrezionale del Governo dell'ente IIT cui demandare la realizzazione di un progetto scientifico di ricerca con contestuale erogazione diretta di 80 milioni di euro benché oggetto di forti critiche da parte della comunità scientifica puntualmente ripresi da atti parlamentari di sindacato ispettivo e d'indirizzo mai riscontrati dal Governo né esaminati in Parlamento, sembra non essere in discussione;

– con comunicato del 22 marzo i Ministri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini e il Ministro dell'Agricoltura con delega a Expo Maurizio Martina hanno annunciato che:

1) è stato avviato il processo di valutazione dello 'Human Technopole';

2) il Miur, «nel suo ruolo di coordinatore degli attori coinvolti, ha inviato la proposta progettuale ad un *panel* di valutatori internazionali di altissimo profilo»;

3) il *panel* è composto da «soggetti indipendenti» chiamati a dare «un giudizio sul piano di lavoro, comprensivo di tutte le prescrizioni utili per la finalizzazione del programma, secondo quanto previsto dai migliori *standard* internazionali»;

4) la valutazione si concluderà entro la seconda metà di aprile;

5) al termine della valutazione «il Governo definirà il livello d'investimento e le modalità operative della gestione del progetto esecutivo, attraverso provvedimenti che saranno vagliati dal Parlamento»;

impegna il Governo:

a) a render note le procedure di selezione del «*panel* di valutatori internazionali di altissimo profilo» che stanno valutando il progetto proposto da IIT e quale tipo di valutazioni sia stato loro richiesto;

b) a precisare in cosa consista il ruolo di «coordinatore degli attori coinvolti» svolto dal Miur nel progetto Human Technopole e come tale coordinamento sia stato esercitato fino ad oggi e quale destinazione concreta avranno gli 80 milioni di euro attribuiti come «primo contributo» per l'anno 2015 all'Istituto Italiano di Tecnologia con il decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015;

c) a illustrare le ragioni che hanno portato il Governo a richiedere espressamente al IIT un progetto di ricerca con contestuale erogazione diretta di 80 milioni a un ente sprovvisto delle competenze specifiche nelle materie e i contenuti di scienze della vita e nutrizione oggetto del progetto stesso;

d) a ripensare le strategie per la realizzazione del progetto Human Technopole, adottando ogni atto necessario e opportuno, per esempio sulla falsariga del progetto *The brain initiative* promosso dal Governo statunitense, ma anche di operazioni analoghe che hanno portato negli ultimi decenni alla realizzazione di *large scale facilities for science*, dette anche

large scale research infrastructures in numerosi paesi sviluppati. Al fine di realizzare un percorso trasparente e «scientificamente» partecipato di tutta l'articolazione del progetto Human Technopole, di affidare agli Enti di Ricerca italiani aventi come missione statutaria la ricerca e la formazione in ambito scientifico (CNR, università, centri di ricerca) e competenti sui temi inerenti a Human Technopole, l'organizzazione di conferenze internazionali ristrette e rapide alle quali invitare scienziati, tecnologi ed economisti della ricerca italiani e internazionali, esperti nei settori che il Governo ritiene di voler promuovere, cioè scienze biomediche e della nutrizione. Da tali conferenze dovrebbero emergere gli obiettivi strategici di alto profilo acquisiti dal Governo a cui far seguire una conferenza pubblica durante la quale il Governo incarica gli enti di gestire un bando pubblico per sviluppare in un progetto le idee guida e proporre le forme organizzative più appropriate per il conseguimento degli obiettivi, affidando a una commissione internazionale la scelta delle migliori proposte. Solo a seguito del progetto così individuato, il Governo promuoverà i bandi per identificare gli enti coinvolti e i coordinatori delle linee di ricerca e per finanziare (sempre con modalità competitive) gli allestimenti dei laboratori e i progetti specifici volti al conseguimento di obiettivi conoscitivi e prodotti tecnologici innovativi, tali da rilanciare davvero la ricerca e l'economia del Paese nella dimensione mondiale della scienza e dell'economia della conoscenza.

EMENDAMENTI

2.0.1

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 Dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione».

2.0.2

CONTE, VICECONTE, DALLA TOR, MANCUSO, BIANCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Stato giuridico di ricercatori e tecnologi e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM- 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 Dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del legge 23 agosto 1998 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni "ad personam" riassorbibili».

2.0.3

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 Legge 21 Dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della, riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione».

2.0.4

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale)

1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019 da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma

578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

2.0.5

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo a favore dell'Istituto nazionale di Astrofisica)

1. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale di cui l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il *Large Binocular Telescope* in Arizona (LBT), il Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste *facility*, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT – *European Extremely Large Telescope* è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 20.., n. 307, di 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016».

2.0.6

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 984, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Al primo periodo sostituire le parole:* "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento", *sono sostituite dalle seguenti:* "iscritti ai corsi secondo il precedente ordinamento";

2) *Al primo periodo le parole:* "nel limite complessivo di 15 milioni di euro", *sono sostituite dalle seguenti:* "nel limite complessivo di 30 milioni di euro";

3) *Al secondo periodo le parole:* "codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.", *sono sostituite dalle seguenti:* "codice fiscale e corso cui lo studente è iscritto"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso. Per la quota parte rimanente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.7

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128 è così sostituito:

"2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione

nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca";

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

5. I posti resi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta».

2.0.8

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente comma:

"3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1° giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3».

2.0.9

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

(disposizioni per l'attivazione di dottorati di ricerca ad alta qualificazione per la semplificazione del sistema di relativo accreditamento)

1. A decorrere dall'anno 2016 e per il massimo di un triennio, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le Università statali o non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio stanziato da ciascun ateneo per i corsi di dottorato di ricerca, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scientifico-sperimentale. Con decreto avente natura non rego-

lamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati analiticamente i requisiti per l'individuazione dell'innovatività e sperimentalità dei progetti di dottorato, da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri.

2. A decorrere dall'anno 2016, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le sole Università non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e che non ricevano i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243 possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, anche ai requisiti di cui all'articolo 4, del medesimo decreto. Con decreto, avente natura non regolamentare del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la procedura, in forma semplificata, per l'accreditamento dei corsi da istituirsi ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.10

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2.

*(Posizioni per il proseguimento dell'attività
dei ricercatori a tempo determinato)*

1. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

2. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro

che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.11

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato)

1. Allo scopo di valorizzare l'attività accademica e di ricerca svolte dai ricercatori a tempo indeterminato e nelle more della riforma del reclutamento dei ricercatori, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti commi:

«13-ter. A decorrere dall'anno 2016, le sole università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio d'ateneo finalizzate al reclutamento dei professori universitari, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n. 230; ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

13-*quater*. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.

13-*quinquies*. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'Università.

13-*sexies*. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-*quinquies*, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.

13-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*sexies* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.12

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(disposizioni per garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale)

1. Allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le università statali o non statali i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge regionale 200/79, sono considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. In ogni caso, per un

periodo di tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'eliminazione del blocco del turn over delle assunzioni nell'università, i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi in convenzione con le predette scuole sono ulteriormente ridotti di un terzo rispetto ai parametri ministeriali già previsti.

2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.13 (testo 2)/100

LA RELATRICE

All'emendamento 2.0.13 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «Nelle more della definizione organica della materia,» con le seguenti: «Nelle more della definizione del fabbisogno di specialisti,».

2.0.13 (testo 2)/101

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

All'emendamento 2.0.13 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 2000, n. 401.» aggiungere le seguenti: «La predetta deroga non si applica alle scuole di specializzazione ricomprese nel decreto ministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, i cui aventi diritto vi accedono obbligatoriamente».

2.0.13 (testo 2)/102

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 2.0.13 (testo 2), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Scuole di specializzazione non mediche)

1. Nelle more della definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Riconoscimento di erediti formativi universitari
negli istituti tecnici superiori)*

1. All'articolo 1 comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "sessantadue"».

2.0.200/100

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
CAMPANELLA

All'emendamento 2.0.200, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'articolo 1, comma 202» sino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.200

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del periodo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

2.0.300/1

MANDELLI, COMAROLI, D'ALÌ, GIRO, RIZZOTTI

All'emendamento 2.0.300, al comma 1, sostituire le parole: «le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea"», fino alla fine del comma, con le seguenti: «prima delle parole: ", a tutti i cittadini italiani", è inserita la seguente: "italiano"».

2.0.300/100

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 2.0.300, al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno in corso di validità», aggiungere le seguenti: «e che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286/199 del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».

2.0.300/101

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 2.0.300, al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno in corso di validità» aggiungere le seguenti: «e dell'"attestato di estinzione per adempimento" dell'Accordo di integrazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, rilasciato dallo sportello unico della Prefettura competente».

2.0.300

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 979, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e, dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità"».

2.0.4000/1

BOTTICI, CATALFO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.4000, al comma 1, dopo le parole: «dell'adozione», aggiungere le seguenti: «, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto,».

2.0.4000/100

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 2.0.4000, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole da: «delle modifiche» a «n. 159, volte» con le seguenti: «di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, volto»;*

2) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; 3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei *caregiver* familiari»;

3) *al comma 4, sostituire le parole da: «delle modifiche», fino alla fine del comma, con le seguenti: «del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1»;*

4) *al comma 5, sostituire le parole: «300 mila euro annui» con le seguenti: «600 mila euro annui» e le parole: «700 mila euro annui» con le seguenti: «1,4 milioni di euro annui», nonché sostituire le parole: «1 milione di euro annui» con le seguenti: «2 milioni di euro annui» e dopo le parole: «a cui si provvede», aggiungere le seguenti: «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».*

2.0.4000/2

CATALFO, BOTTICI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.4000 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «delle modifiche» a: «del 2016,» con le seguenti: «di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22, dicembre 2011, n. 214 dei trattamenti assistenziali, previ-*

denziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge 201/2011».

b) al comma 4, sostituire le parole da: «delle modifiche», fino alla fine del comma, con le seguenti: «del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1.»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «300 mila euro annui» e «700 mila euro annui» rispettivamente con le seguenti parole: «600 mila euro annui» e «1,4 milioni di euro annui», nonché sostituire le parole: «complessivi 1 milione di euro annui» con le seguenti: «complessivi 2 milioni di euro annui» indi, dopo le parole: «a cui si provvede», aggiungere le seguenti parole: «quanto a 2 milioni di euro, per l'anno 2016,» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.4000/3

CATALFO, BOTTICI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.4000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «delle modifiche» a: «del 2016,» con le seguenti: «di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841,00842 e 00838 del 2016, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge 201/2011,»;

b) al comma 4, sostituire le parole da: «delle modifiche», fino alla fine del comma, con le seguenti: «del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1.».

2.0.4000/5

CATALFO, BOTTICI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.4000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «del 2016», aggiungere le seguenti: «e che prevedano altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità,»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «300 mila euro annui» e «700 mila euro annui» rispettivamente con le seguenti parole: «600 mila euro annui» e «1,4 milioni di euro annui», nonché sostituire le parole: «complessivi 1 milione di euro annui» con le seguenti: «complessivi 2 milioni di euro annui» indi, dopo le parole: «a cui si provvede», aggiungere le seguenti parole: «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016,» ed aggiungere infine le seguenti parole: «e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

2.0.4000/101

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.4000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.0.4000/102

BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.4000, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente» con le seguenti: «maggiorazione dello 0,5, dello 0,75 e dell'1 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 rispettivamente per ogni componente con disabilità media, grave e non autosufficiente».

2.0.4000/103

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «dello 0,5 per cento» sino alla fine della lettera con le seguenti: «dello 0,5 per cento per ogni componente con disabilità media, dello 0,75 per cento per ogni componente con disabilità grave e dell'1 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza»;*

2) *al comma 5, sostituire le parole: «300 mila euro annui» con le seguenti: «600 mila euro annui» e le parole: «700 mila euro annui» con le seguenti: «1,4 milioni di euro annui», nonché sostituire le parole: «1 milione di euro annui» con le seguenti: «2 milioni di euro annui» e dopo le parole: «a cui si provvede», aggiungere le seguenti: «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».*

2.0.4000/104

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

All'emendamento 2.0.4000, al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche minorenn».

2.0.4000/7

CATALFO, BOTTICI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.4000 al comma 3, sostituire la parola: «programmati», con le seguenti: «, fermo restando comunque il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

2.0.4000/105

CATALFO, BOTTICI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 2.0.4000, al comma 5, sostituire le parole: «300 mila euro annui» e «700 mila euro annui» rispettivamente con le seguenti parole: «600 mila euro annui» e «1,4 milioni di euro annui», nonché sostituire le parole: «complessivi 1 milione di euro annui» con le seguenti:

«complessivi 2 milioni di euro annui» *indi, dopo le parole:* «a cui si provvede», aggiungere le seguenti parole: «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016,» *ed aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.4000 (già 2.0.400/4 e 2.0.400)

LA COMMISSIONE (come subemendato)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'Allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159

del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera *a*), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3.

3.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire lettera a), con la seguente:

«a) per 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «mediante parziale utilizzo delle economie» con le seguenti: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa».

3.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «per il funzionamento» sino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2015 n. 190».

3.4

TOCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante una riduzione di 3 milioni di euro, dell'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

3.5

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».
